



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Bollettino di Vigilanza

Anno VII n. 11/2019



Publicato il 31 dicembre 2019



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1. PROVVEDIMENTI.....	3
1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	5
Provvedimento n. 91 del 7 novembre 2019	5
Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2020 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.	5
Provvedimento n. 92 del 12 novembre 2019	7
modifiche ed integrazioni al regolamento ivass n. 43 del 12 febbraio 2019 concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli introdotta dal decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136..	7
1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	10
Provvedimento prot. n. 0267575/19 del 19 novembre 2019.....	10
Assicurazioni Generali S.p.A. – autorizzazione all'applicazione di modifiche rilevanti al modello interno parziale, ai sensi degli articoli 46-quater e 207-octies del D. Lgs. 209/2005, come modificato dal D. Lgs. 74/2015, degli articoli 347 e ss. del Regolamento delegato (UE) 2015/35, del Regolamento di esecuzione UE 2015/460 del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015. Provvedimento.	10
1.3 MODIFICHE STATUTARIE	11
Provvedimento n. 0255289/19 del 6 novembre 2019.....	11
Apulia Previdenza S.p.A.- Modifiche statutarie. Provvedimento.....	11
Provvedimento n. 0269594/19 del 22 novembre 2019.....	12
Vera Vita S.p.A.. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	12
Provvedimento n. 0269601/19 del 22 novembre 2019.....	13
Lombarda Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.	13
Provvedimento n. 0272662/19 del 27 novembre 2019.....	14
Assimoco S.p.A.- Modifiche statutarie. Provvedimento.....	14
2. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	15
2.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	17
3. ALTRE NOTIZIE	19
3.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	21
Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio vita, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Equitable Life Assurance Society, con sede nel Regno Unito, a Utmost Life and Pensions Limited, con sede nel Regno Unito.....	21

1. PROVVEDIMENTI

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 91 del 7 novembre 2019

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2020 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni Private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO in particolare l'articolo 335, comma 2, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, il quale prevede che il contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'IVASS mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e, in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO lo Statuto dell'IVASS, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

RILEVATO che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2018 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto è stata mediamente pari al 4,12%;

DISPONE

Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e

riassicurazione di cui all'articolo 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'esercizio 2020 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati è fissata nella misura del 4,12% dei predetti premi.

Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e reso disponibile sul sito internet dell'IVASS.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 92 del 12 novembre 2019

modifiche ed integrazioni al regolamento ivass n. 43 del 12 febbraio 2019 concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli introdotta dal decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136..

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'IVASS e il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136, e, in particolare, l'articolo 20-*quater*, comma 2, che attribuisce all'IVASS il compito di disciplinare con regolamento le modalità attuative e applicative della facoltà, per le imprese del settore assicurativo di cui all'articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2019, pubblicato in GU n. 233 del 4 ottobre 2019, recante l'estensione all'esercizio 2019 delle disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli previste all'articolo 20-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 del Regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del Regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019 è sostituito dal seguente: *"1. Il Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 20-quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136."*

Art. 2

(Modifiche all'articolo 4 del Regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019 è sostituito dal seguente: *"1. Ai fini della redazione del bilancio 2019 l'impresa che si avvale della facoltà di cui all'articolo 20-quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136, facoltà estesa all'esercizio 2019 dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2019, pubblicato in GU n. 233 del 4 ottobre 2019, valuta i titoli non durevoli in base al valore di iscrizione così come risultante dal bilancio 2018 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2018, al costo d'acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole."*
2. Il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: *"2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata in relazione a singoli titoli il cui valore di mercato al 31 dicembre 2019 sia inferiore al valore di iscrizione nel bilancio 2018 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2018, al costo d'acquisizione."*
3. Il comma 4 dell'articolo 4 è modificato come segue: le parole "di cui al comma 3" sono sostituite dalle parole *"dei responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale"*.
4. Il comma 5 dell'articolo 4 è modificato come segue: le parole "La relazione di cui al comma 3" sono sostituite dalle parole *"La relazione di cui al comma 4"*.
5. La lettera c) del comma 7 dell'articolo 4 è modificata come segue: le parole "sull'utile del bilancio 2018" sono sostituite dalle parole *"sull'utile del bilancio 2019"*.
6. Il comma 8 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: *"8. L'impresa, con riferimento ai titoli per i quali esercita la facoltà di cui al comma 1, riporta nella nota integrativa del bilancio 2020 gli effetti derivanti sia dall'eventuale cessione nel corso del 2020 che dalla valutazione al 31 dicembre 2020 dei titoli (parte B, sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa)."*

Art. 3

(Modifiche all'articolo 5 del Regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019)

Provvedimenti

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del Regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019 è sostituito dal seguente: *“1. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, destina a riserva indisponibile un importo di utili pari all'ammontare della differenza tra i valori iscritti nel bilancio 2018, ovvero per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2018, tra il costo d'acquisizione e i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato al 31 dicembre 2019, al netto dell'onere fiscale.”.*

Art. 4 (Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 5 (Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per Delegazione del Direttorio Integrato
Il Governatore

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento prot. n. 0267575/19 del 19 novembre 2019

Assicurazioni Generali S.p.A. – autorizzazione all’applicazione di modifiche rilevanti al modello interno parziale, ai sensi degli articoli 46-quater e 207-octies del D. Lgs. 209/2005, come modificato dal D. Lgs. 74/2015, degli articoli 347 e ss. del Regolamento delegato (UE) 2015/35, del Regolamento di esecuzione UE 2015/460 del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015. Provvedimento.

A seguito dell’istanza di autorizzazione, presentata il 24 giugno 2019 da Assicurazioni Generali S.p.A., l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS - con provvedimento prot n. 0267575/19 del 19 novembre 2019 ha autorizzato, ai sensi degli articoli 46-quater e 207- octies del D. Lgs. 209/2005, come modificato dal D. Lgs. 74/2015, degli articoli 347 e ss. del Regolamento delegato (UE) 2015/35, del Regolamento di esecuzione UE 2015/460 del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015, a partire dal 31 dicembre 2019, l’estensione dello scope e l’effettuazione di modifiche rilevanti al modello interno parziale utilizzato per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle seguenti imprese di assicurazione e di riassicurazione: 1) Assicurazioni Generali S.p.A., 2) Generali Italia S.p.A., 3) Genertel S.p.A., 4) Genertellife S.p.A., 5) Alleanza Assicurazioni S.p.A., 6) Dialog Lebensversicherungs-AG, 7) Generali Deutschland AG, 8) AachenMünchener Lebensversicherung AG, 9) AachenMünchener Versicherung AG, 10) Generali Versicherung AG, 11) Central Krankenversicherung AG, 12) Cosmos Lebensversicherungs-AG, 13) Cosmos Versicherung AG, 14) ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG, 15) Generali IARD S.A., 16) L’Equité IARD S.A., 17) GFA Caraïbes, 18) Prudence Créole S.A., 19) Generali Vie S.A., 20) Ceska Pojistovna A.s., 21) Generali Versicherung AG (con l’esclusione del business Health), 22) Bawag P.S.K. Versicherung, 23) Generali Assurances Générales SA (esclusivamente per il calcolo del Requisito di gruppo), 24) Generali Personenversicherung AG (esclusivamente per il calcolo del Requisito di gruppo), 25) Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros (esclusivamente per il calcolo del Requisito di gruppo), Cajamar Vida S.A. de Seguros y Reaseguros (esclusivamente per il calcolo del Requisito di gruppo).

1.3 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento n. 0255289/19 del 6 novembre 2019

Apulia Previdenza S.p.A.- Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con comunicazione del 2 ottobre 2019, Apulia Previdenza S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 23 settembre 2019 e ha chiesto l'approvazione delle modifiche apportate allo statuto sociale.

In particolare le modifiche hanno riguardato gli articoli 1 (Denominazione) per effetto della variazione della denominazione in Nobis Vita s.p.a., 5 (Capitale sociale) e 6 (Azioni – Obbligazioni) per effetto dell'aumento di capitale sociale gratuito ed a pagamento per complessivi € 27,5 milioni, 16 (Amministrazione della società) per effetto dell'introduzione del requisito di indipendenza degli amministratori e del numero di amministratori indipendenti, 17 (Presidente del Consiglio di amministrazione) nel quale è stato precisato il ruolo non esecutivo del Presidente. Sono state apportate inoltre ulteriori modifiche ad altri articoli di carattere minore o meramente formale.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio di sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento n. 0269594/19 del 22 novembre 2019

Vera Vita S.p.A.. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con lettera del 31 ottobre 2019 Vera Vita S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'Assemblea straordinaria del 29 ottobre 2019 ed ha chiesto l'approvazione delle modifiche degli articoli 17 e 18 dello statuto sociale.

Le deliberate modifiche dello statuto sociale conseguono alla necessità di procedere all'adeguamento dello stesso alle disposizioni introdotte dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0269601/19 del 22 novembre 2019

Lombarda Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con lettera dell'11 novembre 2019 Lombarda Vita S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'Assemblea straordinaria del 31 ottobre 2019 ed ha chiesto l'approvazione delle modifiche degli articoli 16 e 17 dello statuto sociale.

Le deliberate modifiche dello statuto sociale conseguono alla necessità di procedere all'adeguamento dello stesso alle disposizioni introdotte dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0272662/19 del 27 novembre 2019

Assimoco S.p.A.- Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con lettera pervenuta il 31 ottobre 2019, Assimoco S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 28 ottobre 2019 e ha chiesto l'approvazione delle modifiche statutarie apportate allo statuto sociale.

In particolare le modifiche hanno riguardato gli articoli 2, 14, l'inserimento del nuovo art.15 e la rinumerazione degli articoli successivi.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

2. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

2.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L 285 del 6 novembre 2019	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1851 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'omogeneità delle esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione.
L 289 del 8 novembre 2019	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1866 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/653 per prolungare la durata dell'esenzione transitoria riguardante gli ideatori di PRIIP che offrono, come opzioni di investimento sottostante, le quote di fondi di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in linea con la proroga dell'esenzione prevista al suddetto articolo.
C 379 del 8 novembre 2019	Ritiro di notifica di concentrazione (Caso M 9499 – AXA/Cardif/SECAR.
C 384I del 12 novembre 2019	ACCORDO sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.
C 384I del 12 novembre 2019	Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito.
L 293 del 14 novembre 2019	REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1902 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2019 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2019 fino al 30 dicembre 2019, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.

<p>C 390 del 18 novembre 2019</p>	<p>Relazione annuale sulla politica di concorrenza Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza (2017/2191(INI)).</p>
<p>C 391 del 18 novembre 2019</p>	<p>Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1.</p>
<p>C 394 del 21 novembre 2019</p>	<p>Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9598 — Allianz/T&R) Caso ammissibile alla procedura semplificata.</p>
<p>L 301 del 22 novembre 2019</p>	<p>REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1935 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2019 recante modifica della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che adeguano gli importi di base in euro per l’assicurazione per la responsabilità professionale e per la capacità finanziaria degli intermediari assicurativi e riassicurativi.</p>
<p>L 305 del 26 novembre 2019</p>	<p>DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.</p>
<p>L 308 del 29 novembre 2019</p>	<p>Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/1935 della Commissione, del 13 maggio 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che adeguano gli importi di base in euro per l’assicurazione per la responsabilità professionale e per la capacità finanziaria degli intermediari assicurativi e riassicurativi.</p>

3. ALTRE NOTIZIE

3.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio vita, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Equitable Life Assurance Society, con sede nel Regno Unito, a Utmost Life and Pensions Limited, con sede nel Regno Unito

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito ha comunicato l'approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da "Equitable Life Assurance Society", con sede nel Regno Unito, a "Utmost Life and Pensions Limited", con sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° gennaio 2020.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

